



# diritto ed economia dell'impresa

*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

1 - 2021

## INTERVENTI di

*L. Ferreri, A. Gippone, E. Sorano, F. Moine, S. Branca  
F. Lunardon, L.M. Quattrocchio, B.M. Omega*

## APPROFONDIMENTI di

*L.M. Quattrocchio, B.M. Omega, S. Vitrò*

## SAGGI di

*E. Varese*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Rivista telematica bimestrale 1 - 2021 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223  
ISSN 2499-3158



**d e i** **diritto ed economia  
dell'impresa**

*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

1 - 2021



G. Giappichelli Editore – Torino

*Direttore responsabile:* Luciano M. Quattrocchio

*Direzione e Redazione:*

[www.dirittoeconomiaimpresa.it](http://www.dirittoeconomiaimpresa.it)

© Copyright 2021 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

EISSN 2499-3158

Pubblicato nel mese di gennaio 2021

## ***Direzione***

*Direttore:* Luciano M. Quattrocchio.

*Segretaria:* Federica Bellando.

*Segretaria:* Valentina Bellando.

*Esperto Linguistico:* Diana Fahey.

## ***Comitato Scientifico***

*Segretario:* Stefano Cerrato.

Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Valter Cantino, Miriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enriques, Gaudencio Esteban Velasco, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Antonella Sciarrone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Teboldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

## ***Comitato Referee***

*Segretario:* Mia Callegari.

Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rossano, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Paolo Tosi, Andrea Zorzi.

## ***Collaboratori di Redazione (News)***

*Segretaria:* Maria Maccarrone.

Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi,

Francesco Gerino, Francesca Grillo, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Anna Maria Porporato, Maurizio Riverditi, Ferdinando Rombolà, Fabrizia Santini, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.

# Indice

*pag.*

## **Interventi**

### **Il Terzo Settore: stato dell'arte e prospettive**

L. FERRERI, L'avvio ed il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	7
A. GIPPONE, I nuovi modelli obbligatori di bilancio e di rendiconto per gli Enti del Terzo Settore	14
E. SORANO, La valutazione di impatto sociale ed il bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore	21
F. MOINE-S. BRANCA, L'impresa sociale: la situazione giuridico-fiscale e le relative prospettive	27
F. LUNARDON, I rapporti di lavoro nel Terzo Settore	38
L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, L'insolvenza degli Enti del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale	48

## **Approfondimenti**

L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, La tutela dei prodotti delle imprese agro-alimentari: il quadro normativo di riferimento	59
S. VITRÒ, Il contratto di <i>leasing</i> . Natura, legislazione e giurisprudenza	73

## **Saggi**

E. VARESE, La tutela dei prodotti delle imprese agro-alimentari: le fattispecie in concreto	116
---	-----

# L'insolvenza degli enti del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale

## *The insolvency of the entities of the Third Sector and of the social enterprise*

Luciano M. Quattrocchio\*-Bianca M. Omegna\*

---

### ABSTRACT

L'intervento mira a fornire un'analisi approfondita della disciplina dell'insolvenza degli enti del terzo settore alla luce dell'evoluzione del quadro regolamentare di riferimento. Dopo un inquadramento del sistema normativo e una puntuale definizione di enti del terzo settore, gli autori affrontano la materia proponendo un'analisi dell'insolvenza sia dell'impresa sociale, sia della cooperativa sociale.

**Parole chiave:** insolvenza – impresa sociale – cooperativa sociale

*The paper aims to provide an in-depth analysis of the insolvency regulations of third sector entities in light of the evolution of the regulatory framework. After an overview of the the regulatory system and a precise definition of third sector entities, the authors tackle the matter by proposing an analysis of the insolvency of both the social enterprise and the social cooperative.*

**Keywords:** insolvency – social enterprise – social cooperative

---

### SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali. – 3. L'insolvenza dell'impresa sociale. – 4. L'insolvenza della cooperativa sociale.

---

\* Professore Aggregato di Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Torino  
– Dottore Commercialista in Torino.

\*\* Dottore Commercialista in Torino.

## 1. Premessa

A norma dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono considerati enti del terzo settore *«le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore»*.

Il successivo art. 5, comma 1, stabilisce che *«Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»*.

Da tale norma discende che gli enti del terzo settore – escluse le imprese sociali, cui sono assimilate le cooperative sociali, che svolgono istituzionalmente attività d'impresa (commerciale o meno) – possono rientrare nell'ambito della “commercialità” limitatamente alle attività esercitate *«per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»*.

Peraltro, va segnalato come l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, preveda che *«Oltre che nel Registro Unico nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese»*. Da tale norma si trae conferma che vi potrebbero essere enti del terzo settore “commerciali”, che, pur rimanendo nell'alveo della non lucratività, si caratterizzano per l'esercizio di un'attività imprenditoriale in via prevalente.

Lo stesso d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non introduce una regolamentazione dell'insolvenza degli enti del terzo settore, mentre il coevo d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, prevede una disciplina specifica dell'insolvenza, soltanto con riguardo all'impresa sociale, stabilendo che *«In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa»* (art. 14, comma 1).

Invero, già il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, che aveva introdotto la figura dell'impresa sociale, prevedeva – all'art. 15, comma 1 – che *«In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa»*.

La riforma del terzo settore non ha, quindi, apportato sostanziali modificazioni alla disciplina dell'insolvenza, se non nei termini per cui le cooperative sociali



sono di diritto imprese sociali, con la conseguenza – non pacifica – per cui anche le cooperative sociali sono assoggettate – in caso di insolvenza – alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il Codice della Crisi – d'altro canto – non prevede disposizioni specifiche sugli enti del terzo settore, fatta eccezione per la precisazione secondo cui il Codice medesimo «disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici» (art. 1, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Tale precisazione riconduce nell'ambito applicativo del Codice della crisi tutti gli enti del terzo settore, che non ne siano esclusi in forza di una norma speciale (le imprese sociali).

La complessiva regolamentazione dell'insolvenza deve, pertanto, essere esaminata anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale anteriore alla riforma, al fine di verificare quale sia la sorte degli altri enti del terzo settore, nel caso in cui versino in una situazione di insolvenza.

## 2. Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali

Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali possono, come si è detto, svolgere anche attività commerciale in via esclusiva o principale. E, se l'attività commerciale riveste i requisiti della professionalità e dell'organizzazione previsti dall'art. 2082 c.c. e rientra tra le attività elencate nell'art. 2195 c.c., si è in presenza di una vera e propria impresa commerciale.

Al proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «*le associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale e sono sottoposte alle relative norme solo se esercitano attività commerciale in via esclusiva e principale*», precisando che la natura di ente non commerciale dei soggetti in questione prevista dalla legislazione tributaria, nonché la decommercializzazione di alcune attività, non preclude l'assoggettamento di tali enti a fallimento (Cass. 20 giugno 2000, n. 8374).

Ha peraltro precisato che «*L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale, poi, riceva i contributi per la copertura integrale del relativo svolgimento e dei costi riguardanti la propria organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione di contributi predetti, esclude che l'ente medesimo svolga un'attività*

*che remunerari (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi»* (Cass. 21 ottobre 2020, n. 24489).

Ha, peraltro, confermato che «L'identificazione quale requisito essenziale dell'attività d'impresa dell'economicità della gestione, in luogo dello scopo di lucro soggettivo, permette, inoltre, di riconoscere lo status di imprenditore a tutti gli enti di tipo associativo che in concreto svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale (cfr. Cass. n. 8374 del 2000), anche a quelli del libro I del codice civile, una volta che l'attività svolta è stata svincolata dallo schema giuridico adottato. Conseguentemente, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale, rileva "soltanto che l'ente abbia svolto un'attività da imprenditore commerciale, e che l'esercizio di questa impresa esaurisca l'attività dell'ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività, sì da costituire l'oggetto esclusivo o principale dell'associazione; ciò, anche quando l'associazione abbia soltanto scopi altruistici, o l'attività di impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell'ente e sia, perciò, finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici (cfr. Cass. n. 9589/1993)».

E ancora «Alla stregua di quanto si è fin qui detto, dunque, sono assolutamente corrette le affermazioni generali contenute nella sentenza impugnata in ordine: i) alla possibilità di attribuire lo status di imprenditore commerciale anche agli enti di tipo associativo svolgenti, in concreto, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale; ii) al rilievo che, per la qualifica di "imprenditore commerciale", assume, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, il perseguimento di un cd. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione quale tendenziale proporzionalità dei costi e dei ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio lungo periodo), rimanendo, invece, giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ex aliis, Cass. n. 15028 del 2014, in motivazione; Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n. 16612 del 2008. Circa la nozione di lucro cd. oggettivo, si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 14250 del 2016, nonché la più recente Cass. n. 42 del 2018, secondo cui, per la integrazione del fine di lucro "può essere sufficiente l'idoneità almeno tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio"); iii) al fatto che persino il fine altruistico non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi qualora questi vengano organizzati in modo che i compensi percepiti siano adeguati ai relativi costi».

Più di recente, la stessa Corte di Cassazione ha ribadito che «lo scopo di lucro (cd. Lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa

quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. *Lucro oggettivo*)» (Cass. 24 marzo 2014, n. 6835).

Quindi un ente del terzo settore diverso dall'impresa sociale può essere assoggettato al fallimento quando venga perseguito lo scopo di lucro oggettivo, e – in particolare – quando sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi.

Associazioni e fondazioni rientrano in quest'ultimo ambito: di solito, sono enti che non svolgono alcuna attività economica (si pensi alla fondazione che si limita a erogare borse di studio o all'associazione che fa assistenza ai bisognosi). Ma non è escluso possano svolgere un'attività economica (cioè organizzata in modo da sopportare i costi coi propri ricavi, oltre che con eventuali contributi a fondo perduto): si pensi alla fondazione che eroghi un servizio di istruzione a pagamento o all'associazione che organizzi spettacoli a pagamento.

Ma potrebbe anche capitare che, in esito allo svolgimento di questa attività, risultino un margine positivo tra ricavi e costi: in tale caso, il carattere *non profit* di questi enti (e quindi la loro finalità non lucrativa) comporta che gli utili non vengano distribuiti, ma reimpiegati nel rafforzamento del patrimonio dell'ente e nel supporto finanziario del suo funzionamento.

Ci si troverebbe, in tale ipotesi, al cospetto di imprese identiche a quelle esercitate a scopo lucrativo, con la differenza che, nel caso dell'ente *non profit*, l'utile dell'impresa resta nell'impresa, mentre nei casi dell'impresa esercitata *for profit*, l'utile è attribuito al soggetto imprenditore o ai soci della società; con la conseguenza che, se l'attività d'impresa dell'ente *no profit* lo rende insolvente, l'ente non lucrativo può – a maggior ragione – essere sottoposto a fallimento, identicamente a quanto accade per l'imprenditore commerciale che svolga l'attività a fini lucrativi.

Occorre – peraltro – aggiungere che il fallimento di un'associazione determina anche il fallimento personale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, o addirittura il fallimento personale di tutti gli associati se lo stesso viene assimilato ad una società di fatto. Tuttavia la questione si pone in termini diversi a seconda che il fallimento riguardi associazioni riconosciute o meno: è pacifico, infatti, che in caso di fallimento di un ente riconosciuto, non si possa configurare l'estensione della dichiarazione di fallimento agli amministratori (né tantomeno ai soci), stante l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 147 l.f.

La giurisprudenza ha anche affrontato la questione dell'assoggettabilità a fallimento di una fondazione che svolga un'attività imprenditoriale di natura commerciale (App. Venezia 20 luglio 2015, n. 1801).

Ancora più di recente, il Tribunale di Padova (Trib. Padova 31 maggio 2018, n. 94) ha dichiarato il fallimento in estensione del soggetto che aveva agito in nome e per conto di un'associazione, sul riflesso che questi aveva rivestito negli anni – in via di fatto – la qualifica di legale rappresentante dell'associazione, de-

sumendo tale circostanza da plurimi e univoci elementi documentali negoziali, costituiti da contratti e atti di riconoscimento del debito, da cui era risultata la spesa del nome dell'associazione non riconosciuta nei rapporti con l'esterno, avendo egli impegnato l'associazione nei confronti dei terzi.

In particolare, il Tribunale di Padova aveva statuito che i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione, assumendo in forza dell'art. 38, seconda parte, c.c. – il quale prevede espressamente che *«Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione»* – una responsabilità illimitata, possono fallire in estensione ex art. 147 l.f.

La Corte d'Appello di Venezia, successivamente adita, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, sul riflesso che i soggetti che agiscono nei confronti dei terzi in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta divengono, in conseguenza della loro attività negoziale, responsabili illimitatamente per le obbligazioni dell'associazione. D'altronde, si tratta di una responsabilità generale per le obbligazioni dell'ente, e non certo particolare, giacché *«la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori»* (Cass. 6 settembre 2013, n. 20485, richiamata da Cass. 17 giugno 2015, n. 12473).

La responsabilità personale illimitata ex art. 38, seconda parte, c.c. si fonda infatti sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi che hanno confidato nella solvibilità e nel patrimonio di chi ha agito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8752; Id. 17 giugno 2015, n. 12508; Id. 29 dicembre 2011, n. 29733).

Con particolare riguardo alla possibilità di estendere analogicamente la disciplina dell'art. 147 l.f. ai soggetti che siano divenuti illimitatamente responsabili ex art. 38, seconda parte, c.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che *«secondo una indiscussa giurisprudenza di questa Corte, il divieto di analogia imposto dall'art. 14 prel. preclude l'applicazione dell'art. 147 l.fall. a procedure concorsuali diverse dal fallimento, quali l'amministrazione controllata e il concordato preventivo... non ne preclude affatto l'applicazione in tutti i casi in cui si tratti di estendere il fallimento a soggetti corresponsabili con l'imprenditore collettivo fallito»*; con la conseguenza che *«è l'esistenza di una responsabilità illimitata concorrente con la responsabilità dell'impresa collettiva, nel caso in esame ex art. 38 c.c., a rendere applicabile l'art. 147 l.fall., che appunto presuppone, non fonda, la responsabilità illimitata del soggetto cui il fallimento deve estendersi»* (Cass. 16 marzo 2004, n. 5305).

Per la Corte d'Appello di Venezia, analogamente al Tribunale di Padova – dunque – il soggetto che agisce ripetutamente in nome e per conto dell'Ente non riconosciuto, a prescindere dalla qualifica formale che tale soggetto rivesta all'interno dell'Ente, diviene illimitatamente responsabile e fallibile in estensione ex art. 147 l.f.

Alla luce di quanto evidenziato, si può dunque concludere che lo *status* di imprenditore commerciale è estensibile agli enti del terzo settore che svolgano attività commerciale in via esclusiva o prevalente (art. 11, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117), i quali – in caso di insolvenza – potrebbero essere assoggettati al fallimento.

### 3. *L'insolvenza dell'impresa sociale*

L'impresa sociale viene definita dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 come “organizzazione privata” costituita anche in forma societaria classica (e quindi non solo in società cooperativa ma anche in s.r.l. ed in s.p.a. ed in altro ente non personificato) che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività; mentre, non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. In questo caso le disposizioni sull'impresa sociale, risultano applicabili, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 381/1991, come modificato ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/2017. Le cooperative sociali, pertanto, sono automaticamente imprese sociali, a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione dell'ente, la cui applicazione a questi enti è infatti esclusa.

Alle imprese sociali si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme del codice del terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione

coatta amministrativa, con provvedimento – ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa – adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 112/2017.

La disciplina dell’insolvenza non è dissimile, come anticipato, da quella contenuta nel d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, con qualche precisazione di rilievo.

In particolare, ad esclusione degli enti religiosi civilmente riconosciuti – che, pure, ove rispettino le condizioni stabilite dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 112/2017, in via di principio sono sottoposti alla disciplina delle imprese sociali – tutte le imprese sociali, in caso di insolvenza, devono essere assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto dispone l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 112/2017.

Pertanto, ai fini della sottoposizione alla procedura, risulta irrilevante la ricorrenza di qualsiasi altro requisito soggettivo; al di là della strutturazione dell’ente come “impresa sociale”, la legge non richiede il raggiungimento di alcun limite dimensionale, né opera alcuna distinzione in ragione della forma giuridica assunta.

Inoltre, colmando una lacuna della normativa previgente, attualmente l’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 112/2017, indica nel Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Autorità preposta ad emanare il decreto di apertura della procedura, nonché a nominare, contestualmente o di seguito, il commissario liquidatore.

Nessuna notazione particolare sembra offrire lo svolgimento della procedura di liquidazione. Come stabilisce l’art. 210, comma 1, l.f., il commissario liquidatore ha, dunque, «*tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo*», salve le limitazioni eventualmente stabilite dall’Autorità di vigilanza. Si deve ritenere, tuttavia, che lo stato di liquidazione non faccia venir meno la natura “sociale” dell’impresa; pertanto, al commissario spetta di gestire questa fase mantenendo un delicato equilibrio fra il soddisfacimento degli interessi di carattere generale, che restano comunque preminenti, e l’eventuale sacrificio – entro i limiti della ragionevolezza – di quelli dei creditori.

Per la devoluzione del patrimonio residuo il comma 5 dell’art. 14, d.lgs. n. 112/2017 rinvia a quanto stabilito dall’art. 15, comma 8. Ovviamente il richiamo non è all’intera disposizione, che disciplina i poteri dell’Autorità vigilante a fronte di «irregolarità non sanabili o non sanate» riscontrate nella gestione dell’impresa sociale, ma soltanto alla parte di essa che si occupa della destinazione del patrimonio residuo dell’impresa liquidata, perché affetta da una “crisi di legalità” irreversibile.

Dunque, il legislatore ha scelto di disciplinare in maniera uniforme la sorte del patrimonio che residua, dopo la liquidazione “coatta” dell’impresa, tanto nel caso in cui essa sia stata disposta per dissesto economico irreversibile, quanto nel caso in cui consegua alla perdita della qualifica di impresa sociale comminata per un

insanabile “difetto di legalità”. Pertanto, il residuo deve essere devoluto al fondo istituito, ai sensi dell’art. 16, «*dall’ente o dall’associazione cui l’impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto espressamente previsto in tema di società cooperative*». Destinatari del patrimonio residuo sono, quindi, i fondi «*specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni e iniziative di varia natura*».

#### 4. *L’insolvenza della cooperativa sociale*

Come si è detto l’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 112/2017, indica nel Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Autorità preposta ad emanare il decreto di apertura della procedura, nonché a nominare, contestualmente o di seguito, il commissario liquidatore.

Per le imprese aventi forma di cooperativa, che la norma espressamente sottrae alla competenza del suddetto Ministero, si deve ritenere (ma v. *infra*) che permanga il potere del Ministero dello Sviluppo Economico (già delle attività produttive), al quale, esercitando la vigilanza su tutte le forme di società cooperative, ex d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, dovrebbe spettare altresì di dichiararne la liquidazione coatta amministrativa.

Benché il riferimento alle società cooperative sia volto chiaramente ad individuare l’Autorità preposta ad emanare il provvedimento di liquidazione, la formulazione dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017, che ribadisce, rinforzandolo, il principio secondo il quale le disposizioni contenute nel provvedimento «*si applicano [alle cooperative sociali] nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili*», potrebbe tuttora indurre a interrogarsi circa la possibilità che alle cooperative sociali si applichi l’art. 2545-*terdecies* c.c., ai sensi del quale le cooperative che svolgono attività di impresa commerciale possono essere sottoposte anche al fallimento, oltre che alla liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto del cosiddetto principio di prevenzione.

La norma – in particolare – evidenzia, per le cooperative che svolgono attività commerciale, una concorrenza fra due procedure concorsuali (la liquidazione coatta amministrativa e il fallimento) ed una esclusione dell’attivazione di quella fra le due per la quale la procedura istruttoria volta all’emanazione del provvedimento di apertura è ancora in corso, o non ancora iniziato, nel momento in cui è dichiarata la liquidazione coatta amministrativa (con provvedimento amministrativo) o il fallimento (con sentenza), in ciò disponendo il comma 3 del medesimo art. 2545-*terdecies* c.c. (oltre all’art. 196 l.f.).

La cooperativa sociale, cui la norma pacificamente si applica, potrebbe – quindi – essere, astrattamente, assoggettata alla procedura concorsuale di fallimento



laddove svolga, quindi, attività commerciale. D'altronde la giurisprudenza (Cass. n. 9567/2017) ha precisato che *«lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci»*.

La circostanza che la cooperativa sociale sia qualificabile come “impresa sociale di diritto” non sembra modificare il quadro di riferimento generale sopra sinteticamente illustrato, che dovrebbe comunque rimanere regolato, sulla base delle elaborazioni che è possibile formulare oggi, dall'art. 2545-terdecies c.c., ancorché per l'impresa sociale l'art. 14 d.lgs. n. 112/2017 preveda l'applicazione della sola procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Se, per contro, si valorizza la natura di impresa sociale, questa sarebbe sottoposta ad uno statuto speciale, che ne esclude la fallibilità, in ragione del riconoscimento legislativo dell'idoneità dell'attività esercitata a soddisfare interessi di carattere generale.

Oltre l'enunciazione del presupposto oggettivo, l'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 non dice null'altro circa lo svolgimento del procedimento, nemmeno precisando in maniera esplicita se sia necessario che lo stato di insolvenza venga accertato giudizialmente prima che l'Autorità vigilante emani il provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa ovvero possa essere oggetto di accertamento in via amministrativa da parte della medesima Autorità.

La questione non ha sollevato in passato un particolare interesse, poiché la maggior parte della dottrina sembra dare per scontato che l'accertamento giudiziale dell'insolvenza debba necessariamente precedere il decreto di apertura della liquidazione. Secondo un'opinione minoritaria, invece, l'abrogata normativa avrebbe consentito all'Autorità amministrativa di disporre la liquidazione coatta amministrativa, anche in assenza del preventivo accertamento dello stato di insolvenza.